

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-bis.

(Periodo di transizione per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia).

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della rete, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, può essere dalle regioni posticipato di otto anni, nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e di messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi, affidati allo stesso gestore ».

41. 09 (ex 38. 013). Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

41. 020. (ex 38. 16). Alberto Giorgetti, Pezzella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 15 giugno 2002

n. 112, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla sottoscrizione del capitale sociale di Infrastrutture S.p.A. mediante versamento, all'atto della costituzione, di 1 milione di euro e successivamente, a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità d'interesse pubblico della Cassa stessa, per un importo pari a 700 milioni di euro.

41. 07 (ex 38. 09). Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei servizi aggiuntivi di collegamento ferroviario fra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino, nonché dal completamento di fasi funzionali di opere di potenziamento infrastrutturale e di riqualificazione tecnologica del nodo ferroviario di Palermo è previsto, per l'anno 2003, un incremento pari a Euro 5.164.570 della dotazione finanziaria già stanziata, per le regioni a statuto speciale, a copertura del contratto di servizio nazionale 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia Spa.

2. La maggiore assegnazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata, con la stessa decorrenza di una somma pari ad Euro 5.497,513 per consentire alla Società Trenitalia Spa una riprogrammazione dell'offerta di servizi regionali sulle due direttrici fondamentali siciliane, PA-ME-CT-SR in una logica più articolata che ricomprenda anche le fasce orarie dove risulti in atto particolarmente deficitaria.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 10.662.083.

41. 08 (ex 38. 012). Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — (Realizzazione dell'anello ferroviario). — 1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 050 (ex 39. 013.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — (Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Pescara). — 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Pescara è autorizzato un contributo di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 051 (ex 39. 017.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — (Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta). — 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 052 (ex 39. 018.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Potenza è autorizzato un contributo di spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 053 (ex 39. 014.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — 1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 054 (ex 39. 015.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. — (Valorizzazione e potenziamento della tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso). — 1. Per la valorizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso è autorizzato un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 055 (ex 39. 016.) Di Gioia, Folena, Bonito.

(A.C. 3200-bis — Sezione 7)**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 43.***(Interventi ambientali).*

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e sog-

getti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI
LEGGE****ART. 43.***(Interventi ambientali).**Sopprimerlo.*

43. 1. (ex 40. 5.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

43. 2. (ex 40. 21.) Vigni, Vianello, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privati a prevalente capitale pubblico.

43. 3. (ex 40. 11.) Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Presso ogni comune è costituita una Commissione di compatibilità ambientale e paesaggistica, la quale ha il compito di riferire all'Amministrazione comunale pareri vincolanti in relazione agli interventi edilizi, urbanistici o infrastrutturali, da realizzarsi nel territorio comunale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 4. (ex 40. 13.) Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

43. 5. (ex 40. 6.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: d'intesa con.

43. 6. (ex 40. 7.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: di concerto con.

43. 8. (ex 40. 19.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per completare le opere di risanamento delle acque che versano nel Mare Adriatico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato Fondo speciale per il risanamento dell'Adriatico, dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2003, da utilizzarsi sulla base delle previsioni di un piano di intervento approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

7. Per garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento delle acque, per l'anno 2003 le aziende unità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono il potenziamento degli addetti e degli strumenti di vigilanza antinquinamento in misura non inferiore al 20 per cento delle unità di personale e delle risorse economiche iscritte nei capitoli dei rispettivi bilanci per l'anno 2002.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valendosi della collaborazione o di apposite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca operanti in campo idrografico e mareografico, sono autorizzati a proseguire la campagna di ricerche scientifiche e tecnologiche volte ad accertare le cause scatenanti la produzione di mucilagini nel Mare Adriatico, finanziando tali ricerche a valere sul fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: — 70.000.

43. 31. (ex 40. 39., limitatamente alla parte ammissibile) Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni della data di entrata in vigore della

presente legge, presso il Ministero dell'ambiente è istituito il Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile ed i mutamenti climatici, allo scopo di verificare e coordinare le politiche individuate nel Piano per lo sviluppo sostenibile adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per l'anno 2003.

7. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di vice presidente vicario, e dai ministri competenti per materia, i quali possono valersi di propri delegati e di consulenti.

8. Il Comitato ha altresì il compito di promuovere l'informazione e la comunicazione, rivolta alla pubblica opinione ed in particolare alla scuola, nell'intento di innalzare nel Paese il livello delle conoscenze e della cultura a tutela dell'ambiente e per il risanamento degli ecosistemi.

9. Allo scopo di promuovere le attività di cui ai commi 6 e 7, il Comitato ha a propria disposizione una quota parte del finanziamento destinato al Piano per lo sviluppo sostenibile pari al 15 per cento delle somme complessivamente disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

43. 27. (ex 40. 38.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillo, Potenza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare

esclusivamente per abbattere il deficit di bilancio al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1999-2000-2001.

7. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'ente è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità; per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attuale in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 3 anni; i rapporti in essere saranno conservati per un anno fino all'espletamento dei concorsi, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto adegua ai nuovi parametri l'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **43. 22.** (ex 40. 61.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il deficit accertato al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001.

7. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è

autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 3 anni. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

8. Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **43. 35.** (ex 40. 46.) Peretti, De Laurentiis, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lolli, Mazzoni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 43.81 DELLA COMMISSIONE

Al comma 5-ter, sopprimere le parole da: anche se non abbiano, fino alla fine del comma.

0. 43. 81. 1. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

5-bis. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai

sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni ed agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-ter. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

43. 81. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso dal produttore dell'energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite direttamente da amministrazioni comunali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non siano disponibili altri sistemi di rileva-

zione, l'attribuzione *a forfait* sulla base di consumi specifici unitari per il volume o la superficie abitativa».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 9. (ex 40. 1.) Fluvi, Filippeschi, Franci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « e 2000 » sono sostituite con le seguenti: « , 2000 e 2002 ».

43. 37. (ex 40. 60.) Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 11. (ex 40. 4.) Oliverio, Meduri, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

***43. 12** (*ex 40. 10.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

***43. 13.** (ex *40. 43.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

43. 14. (ex 40. 44.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Verneti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di contribuire alla riduzione del gas serra in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo denominato *carbon sink* con dotazione complessiva di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di misure quali l'implementazione del patrimonio boschivo e la riforestazione, e a interventi nell'ambito del cosiddetto *carbon sink*. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le relative erogazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 15. (ex 40. 15.) Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Con riferimento alla legge 1° giugno 2002, n. 120, «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997», per l'attuazione dei programmi pilota di cui all'articolo 2, tenuto conto del particolare rilievo economico e ambientale che tali interventi assumono nel Mezzogiorno e della necessità che le evidenze di tali sperimentazioni possano avere la più ampia possibilità di diffusione e utilizza-

zione, i corrispettivi finanziari di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge sono attribuiti a progetti presentati da Università e da Enti pubblici di ricerca associati o meno fra di loro e/o con operatori industriali, a condizione che siano attuati nel Mezzogiorno e che gli esiti possano essere fruiti da altri operatori nazionali. Con riferimento alla citata legge n. 120 del 2002, tenuto conto delle difficoltà delle piccole e medie imprese (p.m.i.) di partecipare ai relativi programmi e in particolare al decreto ministeriale (*Clean Development Mechanism*), il relativo stanziamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 3 della predetta legge viene finalizzato alle azioni di promozione, di sostegno e di partecipazione di tali p.m.i. attraverso il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

43. 19. (ex 40. 28.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 7.

43. 16. (ex 40. 17.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In relazione ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, il personale in comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Am-

biente e per i Servizi Tecnici (APAT), ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è inquadrato nei ruoli della stessa Agenzia.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 17. (ex 40. 18.) Guerzoni, Cordoni, Vigni, Raffaella Mariani, Gasperoni, Motta, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 ed è fissata in 15 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni 2004 e 2005. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.500;

2004: - 15.000;

2005: - 15.000.

43. 18. (ex 40. 20.) Vigni, Vianello, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Zanella, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 a valere sui fondi della legge 9

dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso tirrenico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

43. 36. (ex 40. 25.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I servizi pubblici, così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747, «Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994».

43. 20. (ex 40. 50.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

43. 21. (ex 40. 52.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Verneti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Le maggiori risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sanitaria ed ambientale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

43. 7. (ex 40. 51.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.

○ **43. 23.** (ex 40. 45.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise è autorizzata la

spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3000;

2004: — 3000;

2005: — 3000.

○ **43. 34.** (ex 40. 47.) Peretti, De Laurentis, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lolli, Marini, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 13, comma 1, periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « di preminente interesse nazionale, », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mose« , ».

43. 24. (ex 40. 48 ed ex 40. 07.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bandoli, Giulietti, Cazzaro, Pappaterra, Zanella, Martella, Ruzzante, Realacci, Iannuzzi, Stradiotto, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 25. (ex 40. 2.) Minniti, Meduri, Oliverio, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 26. (ex 40. 3.) Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il risanamento del sistema idrografico Agno-Guà-Fratta-Gorzone, interessante le province di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Rovigo, è assegnato alla regione Veneto, per l'anno 2003, un contributo di 25 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 25.000.

43. 28. (ex 40. 42.) Zani, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti si applicano anche ad associazioni, fondazioni ed enti, anche religiosi, nonché istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 500;

2004: — 500;

2005: — 500.

43. 33. (ex 40. 59. Nuova formulazione) Rosso, Zanetta, Galli, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo; *car sharing*), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006, un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, Unione Petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000

2004: — 50.000

2005: — 50.000.

43. 29. (ex 40. 37 Nuova formulazione) Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Lupi, Meroi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nei limiti della regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003-2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:

a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina;

b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;

c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.

7. Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000

2004: — 50.000

2005: — 50.000.

43. 30. (ex 40. 36 Nuova formulazione). Arnoldi, Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Vitali, Lupi, Meroni.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. (Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani) — 1. Al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e procedere al ripristino ambientale dei medesimi siti, qualora la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non è possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito a decorrere dal 2003 il fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al

presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 01. (ex 40. 04.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Zanella, Lion, Vigni, Vianello, Lusetti.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. — 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano un veicolo rispondente alle direttive « euro 3 » ed « euro 4 » in materia di emissioni inquinanti e che abbiano provveduto a consegnare, per la rottamazione, un veicolo la cui potenza effettiva, misurata in kilowatt, sia superiore del 20 per cento alla potenza effettiva del veicolo nuovo, è riconosciuto un contributo pari a 500 euro, purché il venditore applichi uno sconto pari almeno alla misura del contributo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche qualora la potenza effettiva del veicolo rottamato non superi il 20 per cento del veicolo nuovo quando detto veicolo abbia una potenza non superiore a 75 kilowatt, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di praticare uno sconto pari almeno alla misura del contributo.

3. Per le modalità tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

43. 02. (ex 40. 036.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — 1. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Toscana per la realizzazione del progetto di intervento, pari a 118 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 03. (ex 40. 037.) Cordoni, Buffo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Misure di tutela ambientale nel territorio di Venezia). — 1. Al fine di promuovere la riconversione ecologica degli impianti di produzione di vetro artistico dell'isola di Murano, attraverso la sostituzione dei forni a metano con forni elettrici e la conversione ad ossicombustione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore del Comune di Venezia. I contributi sono ripartiti fra imprese che procedono alla riconversione degli impianti, sulla base di gare bandite annualmente dal comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia individua aree per la realizzazione di un programma speciale per la costruzione di piattaforme logistiche finalizzate alla razionalizzazione, alla riduzione dei costi e al contenimento dell'impatto ambientale del trasporto di merci e materiali nella città di Venezia. Gli interventi, che dovranno consentire una riduzione delle tariffe, sono realizzati dal comune di Venezia con le procedure di cui agli articoli 37-bis - 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per la predisposizione del programma e quale contributo alla realizzazione degli interventi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Quale contributo speciale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a favore delle imprese situate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il comune di Venezia disciplina le modalità per le corrispondenti detrazioni dalle tariffe non domestiche.

4. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a favore del comune di Venezia.

5. Per le imprese stabilite nel centro storico di Venezia, come individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata, per gli anni 2003, 2004 e 2005, all'1,9 per cento.

6. Per le imprese di cui al comma 5, i coefficienti di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di garantire la riduzione di un terzo del normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

7. Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciute nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

8. Ai fini dell'adeguamento alle norme antinquinamento EURO 3, una quota pari al 7 per cento dello stanziamento relativo agli anni 2003 e 2004, destinato alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico nella laguna di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero del-

l'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

2005: - 35.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.000;

2004: - 22.000;

2005: - 22.000.

43. 04. (ex 40. 05.) Bersani, Vianello, Cazzaro, Ruzzante, Zanella, Stradiotto, Martella.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. - 1. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicinale pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **43. 040.** (ex 41. 39.) Vianello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruzzante.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. - 1. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è destinata al finanziamento degli interventi

previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità, ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

◦ **43. 041.** (ex 41. 2.) Stradiotto.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — 1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 75.000;

2004: — 75.000;

2005: — 75.000.

43. 05. (ex 40. 010.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Istituzione del Centro Nazionale Bonifiche). — 1. È istituito il Centro Nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori aventi

sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.500;

2004: — 2.500;

2005: — 2.500.

***43. 013.** (ex *40. 016.) Paolo Russo, Tucci, Tarantino.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Istituzione del Centro Nazionale Bonifiche). — 1. È istituito il Centro Nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori aventi sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.500;

2004: — 2.500;

2005: — 2.500.

* **43. 06.** (ex *40. 08.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

ART. 43-bis. (Interventi in favore dell'Eipli). — 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per il triennio 2003-2005 è assegnato al predetto ente un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 07. (ex 40. 033 e 44. 084) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia). — 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2003 è assegnato

al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

43. 045. (ex 44. 055) Alberto Giorgetti, Losurdo, Patarino, Franz, Villani Miglietta, La Grua, Catanoso.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia). — 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2003 è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

43. 046. (ex 44. 0155) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Bonifica ambientale dei siti inquinati « Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano ») — 1. Per l'anno 2003, almeno il 10 per cento dei finanziamenti previsti per le attività di bonifica ambientale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono destinati agli interventi da effettuarsi nei siti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della predetta legge.

43. 014. (ex 40. 018.) Alberto Giorgetti, Coronella, Landolfi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Indennizzo in favore dell'Autorità Portuale di Genova). — 1. A